Legge regionale 30 maggio 2025, n. 23

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera.

(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni della legge regionale 12 ottobre 2026, n. 35)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria investe sul capitale umano e sulla formazione delle figure del sistema sanitario regionale, quali medici, infermieri, operatori e tecnici, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e in un'ottica di innalzamento dei livelli di tutela della salute degli utenti del servizio sociosanitario calabrese che accedono al sistema dell'emergenza e urgenza e delle cure mediche non urgenti, disciplinando le attività di soccorso sanitario preospedaliero, di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario e alle attività tecniche nelle centrali operative, mediante la previsione di specifiche attività formative finalizzate a migliorare le competenze degli operatori e valorizzarne il ruolo.
2. La presente legge definisce livelli formativi minimi adeguati e idonei a valorizzare i compiti svolti dagli operatori dell'emergenza e urgenza, sia in merito alle attività di soccorso sanitario, di conduzione di mezzi di soccorso e delle cure mediche non urgenti, sia per lo svolgimento delle attività tecniche nelle centrali operative di soccorso all'interno del sistema preospedaliero di emergenza e urgenza (SOREU).
3. La Regione Calabria valorizza, sia professionalmente sia in chiave solidaristica, anche il ruolo svolto dal volontariato qualificato nell'attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario, nel quadro di una più ampia visione sistemica di rafforzamento del servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definisce:
   a) attività di soccorso sanitario preospedaliero: l'attività di soccorso sanitario di base prestata da soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, e svolta, anche durante il trasporto, nell'ambito di interventi eseguiti con l'impiego di mezzi di soccorso, anche avanzati, in collaborazione con il personale sanitario, secondo i protocolli e le procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, nonché secondo le indicazioni impartite dal personale sanitario preposto alla gestione degli interventi;
   b) attività di soccorso e di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario: l'attività di guida degli automezzi di soccorso, anche avanzati, comprensiva anche delle attività di cui alla lettera a), nonché del controllo e del mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi, svolta da autisti soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, nell'ambito di interventi eseguiti con l'impiego di mezzi di soccorso, anche avanzato, in collaborazione con il personale sanitario, secondo i protocolli e le procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, nonché

secondo le indicazioni impartite dalle centrali operative e dal personale sanitario preposto alla gestione degli interventi;

c) attività nelle centrali operative: l'attività di risposta e gestione delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure mediche non urgenti svolta da tecnici, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, anche in collaborazione o con la supervisione del personale sanitario operante presso le centrali operative, nonché nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

Art. 3

(Ambito operativo)

1. Le attività definite all'articolo 2 sono svolte:
   a) sui mezzi di soccorso di base del sistema preospedaliero di emergenza e urgenza, in collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio e in collegamento funzionale con il SOREU di riferimento;
   b) sui mezzi di soccorso avanzato del SOREU, in collaborazione con gli altri operatori sanitari del soccorso, in collegamento funzionale con il SOREU di riferimento;
   c) sui mezzi di trasporto sanitario e trasporto sanitario semplice, operativamente per conto di enti pubblici, enti del Terzo settore e altri soggetti, per la guida dei mezzi e l'accompagnamento del trasportato;
   d) presso le centrali operative regionali esistenti, nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

Art. 4

(Formazione per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi, finalizzati a fornire ai rispettivi operatori adeguate competenze.
2. L'accesso al percorso formativo per la conduzione di mezzi di soccorso adibiti al soccorso sanitario preospedaliero è subordinato alla previa partecipazione al percorso formativo per attività di soccorso sanitario preospedaliero.
3. Le modalità di organizzazione e di partecipazione, nonché i contenuti dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di formazione degli operatori che prestano la propria attività nei settori disciplinati dalla presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuati i casi in cui, in presenza di crediti o esperienze formative pregresse, è consentita la riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché la valorizzazione negli stessi delle competenze acquisite mediante la frequenza dei corsi di cui al presente articolo.
4. I corsi di formazione in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario preospedaliero sono coordinati da Azienda Zero, istituita dalla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero"), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge e secondo modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7.

Art. 5

(Contenuti essenziali delle attività formative)

1. I contenuti formativi afferiscono all'area del soccorso alla persona e attengono alla gestione dell'evento, in coerenza con le modalità organizzative definite a livello regionale e nel rispetto delle vigenti normative statali.
2. Per le attività di soccorso sanitario, i principali elementi formativi hanno a oggetto i seguenti argomenti:
   a) assicurare, con metodiche di base, il soccorso alla persona;
   b) effettuare le manovre di primo soccorso sulla vittima di malore o trauma;
   c) garantire l'immobilizzazione e il trasporto delle persone soccorse;
   d) collaborazione attiva con i professionisti sanitari.
3. Per le attività di soccorso e di conduzione di mezzi di trasporto adibiti al soccorso sanitario, i principali elementi formativi attengono, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, alle attività di guida in emergenza degli automezzi di soccorso, anche avanzati, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e di altre normative vigenti, sulla base delle direttive del SOREU di riferimento o dell'ente di appartenenza e delle disposizioni impartite dal personale sanitario che assiste il paziente a bordo, nonché alle attività di controllo e mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi.
4. Per le attività tecniche nelle centrali operative, con riferimento alle tipologie definite all'articolo 2, i principali contenuti formativi consentono di effettuare attività di risposta e gestione delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure mediche non urgenti svolta da tecnici, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, anche in collaborazione o con la supervisione del personale sanitario operante presso le centrali operative SOREU, nonché nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

Art. 5-bis[1]

(Valorizzazione della certificazione delle competenze)

1. *Al fine di garantire elevati standard qualitativi e di sicurezza nell'ambito del sistema di emergenza e urgenza preospedaliera, la Regione Calabria riconosce, valorizza e promuove l'attestazione di certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell'autista soccorritore rilasciata da Ente terzo che opera in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.*
2. *Ai fini della presente legge, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), il possesso di un'attestazione di certificazione delle competenze rilasciata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia è considerato equivalente rispetto al possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 4.*
3. *Ai fini del riconoscimento di cui al presente articolo, le competenze oggetto di certificazione, comprese quelle acquisite attraverso pregresse esperienze professionali o di volontariato nel settore, sono coerenti con i contenuti formativi previsti dagli articoli 4 e 5.*
4. *Ai fini di cui al comma 2, la Regione Calabria riconosce le certificazioni delle competenze rilasciate in conformità al sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, disciplinato, in particolare, da:*
   a) decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli

[1] **Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 12 ottobre 2026, n. 35.**

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), anche con riferimento al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

b) decreto ministeriale 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13);

c) Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ), istituito con decreto ministeriale 8 gennaio 2018 (Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze).

5. *Ferma restando la prosecuzione delle attività da parte degli operatori già in servizio, con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, previa acquisizione del parere tecnico di Azienda Zero, in coerenza con le disposizioni ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in materia, sono altresì definiti:*

a) i criteri e le modalità per il riconoscimento della certificazione ai fini dell'equipollenza di cui al comma 2;

b) le qualificazioni e i profili professionali di riferimento, anche sulla base dei repertori nazionali;

c) i criteri per il riconoscimento della certificazione della competenza conseguita dagli operatori in altre Regioni.

Art. 6

(Formazione per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica nelle centrali operative)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è necessaria la partecipazione a specifici corsi formativi, finalizzati a fornire ai rispettivi operatori adeguate competenze.
2. Le modalità di organizzazione e i contenuti dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di formazione degli operatori che prestano la propria attività nei settori disciplinati dalla presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuati i casi in cui, in presenza di crediti o esperienze formative pregresse, è consentita l'esenzione o la riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché la valorizzazione negli stessi delle competenze acquisite mediante la frequenza dei corsi di cui al presente articolo.
3. I corsi di formazione sono coordinati da Azienda Zero, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 32/2021, secondo modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Disposizioni sull'attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, anche di aggiornamento di precedenti deliberazioni, definisce, in conformità alle disposizioni statali e alle disposizioni regionali previste nelle materie regolate dalla presente legge:

a) i requisiti specifici per l'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge;

b) i contenuti e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei percorsi formativi di cui alla presente legge;

c) i casi e i criteri di esenzione o di riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché di valorizzazione nei percorsi formativi delle competenze acquisite mediante la frequenza degli altri corsi disciplinati dalla presente legge;
d) i criteri per il riconoscimento della formazione conseguita dagli operatori in altre Regioni ovvero in altri Paesi membri dell'Unione europea.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Gli obblighi formativi previsti dalla presente legge non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano le attività di cui all'articolo 2 in conformità alle disposizioni statali e regionali.
2. I percorsi formativi afferenti alle attività disciplinate dall'articolo 2, realizzati da enti accreditati in Calabria, iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgersi regolarmente fino alla loro conclusione con gli stessi contenuti e lo stesso numero di ore stabiliti in sede di progettazione.
3. I soggetti che concludono i percorsi formativi di cui al comma 2 sono esentati dagli obblighi formativi di cui alla presente legge.

Art. 9

(Affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza a enti del Terzo settore)

1. Ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 2 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), la Regione può affidare i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, in via prioritaria, attraverso convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale neanche a titolo di rimborso spese, alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti a una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.